



MM N° 20/2012 concernente l'adeguamento dello statuto consortile del Consorzio protezione civile (PCi) Regione Locarno e Vallemaggia alla nuova Legge sul consorziamento dei Comuni (LCCom) del 22.02.10

All'onorando
Consiglio comunale di
Minusio

Minusio, 9 ottobre 2012

Onorevoli Presidente e Consiglieri,

il 01.09.11 è entrata in vigore la nuova LCCom del 22.02.10, che sostituisce la precedente Legge del 1974, entrata in vigore il 01.06.75.

Con il presente messaggio il Municipio sottopone all'approvazione del Legislativo comunale l'adeguamento dello statuto del Consorzio protezione civile (PCi) Regione Locarno e Vallemaggia alla nuova Legge, analogamente a quanto fatto ad esempio con MM N° 14/12 relativo ai nuovi statuti del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV).

Nell'ambito dell'iter procedurale di approvazione del nuovo statuto il Consiglio consortile, nella recente seduta straordinaria del 24.09.12, ha preavvisato favorevolmente e all'unanimità, senza emendamenti, la proposta formulata dalla Delegazione consortile che già aveva accolto alcune osservazioni formulate dai Municipi, tra cui il nostro, durante una preliminare fase di consultazione.

Gli attuali Comuni convenzionati, oltre ad esprimersi sull'approvazione del nuovo statuto, designando i propri delegati (un rappresentante e un supplente), devono prima di tutto pronunciarsi sull'adesione al Consorzio.

Alleghiamo al presente messaggio il testo del messaggio della Delegazione consortile al Consiglio consortile, ritenuto esaustivo in proposito.

Oltre a conformarsi ai disposti della nuova Legge il nuovo statuto consortile offre alla regione l'opportunità di costituire una nuova entità che meglio risponde alle esigenze del Consorzio e dei Comuni che lo compongono.

Il nostro Comune avrà un unico rappresentante nel Consiglio consortile, designato dal Legislativo comunale su proposta del Municipio.

Di conseguenza il numero di membri sarà corrispondente al numero dei Comuni facenti parte del Consorzio.

I singoli Comuni disporranno di un numero di voti definito nello statuto, affidati al proprio rappresentante.



Fatte queste considerazioni e restando volentieri a disposizione per ogni maggior ragguaglio e vi chiediamo di voler

RISOLVERE:

1. È approvato il nuovo statuto consortile del Consorzio protezione civile (PCi) Regione Locarno e Vallemaggia adeguato alla nuova Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom) del 22.02.10.
2. È confermata l'adesione del Comune di Minusio al Consorzio civile (PCi) Regione Locarno e Vallemaggia come da nuovo statuto consortile.
3. Quale rappresentante del Comune di Minusio nel Consiglio consortile ai sensi dell'art. 6 dello statuto viene designato/a il/la sig./ra ..; quale supplente viene designato/a il/la sig./ra ..

Con la massima stima,

p. IL MUNICIPIO DI MINUSIO
Il Sindaco: Il Segretario:

avv. F. Dafond avv. U. Donati

Annessi:

- > messaggio della Delegazione consortile (versione agosto 2012)
- > nuovo statuto consortile
- > comunicazione 25.09.12 Consorzio PCi ai Comuni consorziati

Va per esame e preavviso alla Comm. Gestione

MESSAGGIO RIGUARDANTE L'ADOZIONE DEL NUOVO STATUTO DEL CONSORZIO PROTEZIONE CIVILE REGIONE LOCARNO E VALLEMAGGIA

Locarno, agosto 2012

1. Introduzione

L'operazione di adeguamento statutario si rende necessaria soprattutto a seguito dell'entrata in vigore, con effetto 1° settembre 2011, della nuova legge cantonale sul consorzio dei comuni (in seguito nLCCom) approvata dal Gran consiglio in data 22 febbraio 2010.

Con il passare degli anni sono inevitabilmente sorte delle problematiche relative al funzionamento dei Consorzi e, a torto o a ragione, alcuni Comuni hanno lamentato difficoltà nel seguire e partecipare alla gestione dei consorzi. In particolare si sono visti sottrarre integralmente competenze decisionali. Per questo motivo il Parlamento ha così approvato nel 2010 la revisione della legge citata, apportando dei correttivi con l'intento di assicurare, mediante lo snellimento di alcune procedure, una migliore efficienza dell'apparato consortile.

In vista della sua implementazione, durante il mese di luglio 2011 la Sezione degli enti locali (SEL) ha organizzato degli incontri informativi allo scopo di facilitare a Consorzi e Comuni la preparazione dei lavori di adeguamento degli statuti al nuovo testo di legge.

La Delegazione consortile dopo attenta analisi ha ritenuto opportuno approfittare di questa occasione per proporre il consorzio di tutti i Comuni dei distretti di Locarno e Vallemaggia. Ricordiamo che attualmente sono 8 i Comuni consorziati e 29 quelli convenzionati. Per questo motivo in data 15 dicembre 2011, in considerazione del complesso iter procedurale di approvazione del nuovo statuto e di alcuni progetti aggregativi in atto, è stata richiesta al Consiglio di Stato una deroga sui termini di adeguamento alle nuove disposizioni di Legge. L'istanza è stata accolta dalla Sezione enti locali che ha autorizzato il mantenimento degli statuti in vigore e la permanenza in carica degli attuali organi del Consorzio sino al 31 marzo 2013.

Ricordiamo che il progetto di regionalizzazione delle Organizzazioni di protezione civile in Ticino è stato varato dal Cantone negli anni '80 e si è concretizzato agli inizi degli anni '90.

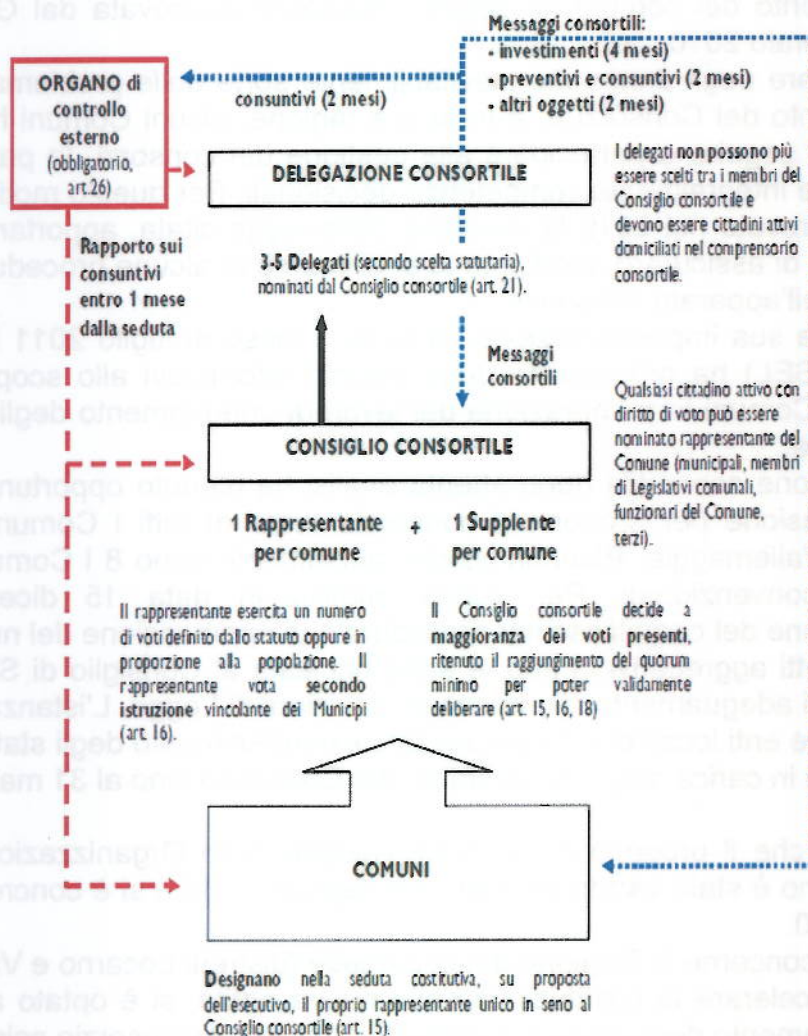
Per quanto concerne la Regione del Locarnese (distretti Locarno e Vallemaggia), allo scopo di accelerare la costituzione della nuova entità, si è optato a quei tempi sul consorzio degli allora 59 (oggi 29) Comuni al Consorzio esistente e regolato dalla Legge sul consorzio dei Comuni, approvata dal Gran Consiglio il 21 febbraio 1974 ed entrata in vigore il 1. giugno 1975. Nel 2008, vista la necessità di integrare il Comune di Ascona al Consorzio, si è proceduto all'ultima modifica statutaria.

2. Nuova legge – nuova organizzazione consortile

In sostanza la nuova legge ha l'obiettivo di:

- i fornire ai Comuni strumenti più incisivi di controllo sui Consorzi,
- garantire loro un più ampio controllo finanziario,
- migliorare il funzionamento dell'Ente.

La nuova organizzazione consortile definita dalla nLCCom è rappresentata nel sottostante schema allestito dalla SEL.



Di seguito vengono evidenziati i più importanti e significativi cambiamenti riguardanti composizione e funzionamento degli organi consortili, nonché controllo e gestione in ambito finanziario

a) Consiglio consortile

Composizione

Il Consiglio consortile sarà composto da **un solo rappresentante per Comune** (art. 6 dello statuto), designato dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi. Di conseguenza, il numero di membri sarà corrispondente al numero dei Comuni facenti parte del Consorzio.

I Comuni disporranno di un numero di voti definito nello statuto, affidati al proprio rappresentante. In questo modo si auspica che non si debbano più presentare difficoltà nel raggiungere il quorum a seguito dell'assenza di troppi consiglieri.

La legge prevede che possa essere designato rappresentante del Comune qualsiasi cittadino con diritto di voto (Municipali, membri dei Legislativi, funzionari comunali anche non domiciliati nel comprensorio, terzi).

Compito dei legislativi comunali sarà anche la nomina di un **supplente** che, contrariamente a quanto prevedeva la vecchia legge, in caso d'impedimenti o assenza del rappresentante, potrà partecipare alle sedute in sua sostituzione.

Da rilevare che i membri del Consiglio consortile non potranno più essere proposti, nel corso della seduta costitutiva, quali membri della Delegazione consortile.

Diritto di voto, istruzione dei rappresentanti

Attraverso i propri rappresentanti, i Comuni esercitano un numero di voti in proporzione alla loro popolazione ritenuto un numero totale di 100. Per l'attribuzione delle frazioni si procede per arrotondamento all'unità superiore a partire dal resto 0.5 (conteggiato un voto intero); in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune (art. 12).

La legge specifica anche che i rappresentanti votano in Consiglio consortile secondo **l'istruzione municipale** e redigono un rapporto annuo sull'attività svolta all'indirizzo degli organi comunali.

I Municipi hanno inoltre il diritto di sospendere immediatamente il rappresentante che non ossequiasse le istruzioni vincolanti impartite; i Legislativi comunali possono a loro volta decidere la sua revoca.

In aggiunta si rileva che non è più prevista nessuna Commissione del Legislativo. Considerato che i rappresentanti comunali sono vincolati dalle istruzioni dei Municipi, eventuali commissioni non avrebbero più potuto incidere sull'esito delle decisioni del CC.

Coinvolgimento e informazione dei Comuni

Preventivi e consuntivi vanno trasmessi ai Municipi e ai membri del Consiglio consortile almeno **due mesi prima** della seduta.

La Commissione della gestione è abolita ed è sostituita da un organo di revisione esterno obbligatorio (art. 22).

Il compito di verificare preliminarmente i messaggi consortili compete primariamente e direttamente ai Municipi e ai loro delegati, supportati in ambito finanziario dai rapporti dell'organo di controllo esterno. Anche in questi casi i Municipi istruiscono i rappresentanti in merito all'accettazione o meno dei conti presentati.

Per quanto riguarda **gli investimenti** per realizzazioni di opere pubbliche si osserva che progetti definitivi, preventivi e piano di finanziamento delle opere consortili vanno sottoposti ai Municipi con un **preavviso di almeno 4 mesi** dalla seduta di Consiglio consortile. Rispetto al passato, è abrogata la procedura che prevedeva il preavviso non vincolante da parte dei Legislativi comunali (art. 13).

Per gli altri oggetti di competenza decisionale del Consiglio consortile la documentazione va trasmessa ai Municipi **almeno due mesi** prima della seduta del Consiglio consortile.

Funzionamento del Consiglio consortile e modalità di decisione

Rimangono previste almeno due sessioni annuali per esame e delibera sui conti consortili (entro fine aprile per il consuntivi, rispettivamente entro fine novembre per i preventivi). Altre sedute possono essere convocate dalla Delegazione consortile e da almeno 1/5 dei Municipi consorziati (art. 15).

Il Consiglio consortile può discutere e decidere solo se sono **presenti** rappresentanti dei Comuni che complessivamente dispongono della **maggioranza assoluta dei voti** e decide a **maggioranza assoluta dei voti presenti** (50% + 1).

Deleghe dal Consiglio consortile alla Delegazione consortile

Le competenze delegate alla Delegazione consortile sono previste dalla nLCCom e riguardano spese di investimento, opere consortili, acquisizioni, donazioni, permuta, affitti, alienazioni o cambi di destinazioni di beni consortili, vertenze giudiziarie.

Nello statuto è stato aumentato fino a CHF 100'000.-- il limite massimo di spesa concesso tenendo soprattutto conto delle necessità operative per interventi d'urgenza.

b) Delegazione consortile

Composizione

Si propone di fissare a **5**, il massimo possibile, il numero dei membri.

A differenza di quanto accadeva con la vecchia legge, i membri della Delegazione consortile non vanno più scelti tra i membri del Consiglio consortile e possono essere nominati cittadini domiciliati aventi diritto di voto nel comprensorio consortile.

Si osserva inoltre che il Presidente sarà nominato dalla Delegazione al suo interno.

Come per il Consiglio consortile, anche in Delegazione nessun Comune potrà avere la maggioranza assoluta di rappresentanti.

Funzionamento e modalità di decisione

La Delegazione funziona analogamente a un esecutivo comunale e le risoluzioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Non è possibile astenersi e in caso di ripetuta parità decide il Presidente.

Competenze della Delegazione e facoltà di delega

Le competenze indicate all'art. 19 derivano direttamente dalla nLCCom.

Si prevede inoltre la possibilità di delegare al Segretario consortile e all'amministrazione consortile competenze per questioni decisionali minori e di ordinaria amministrazione (art. 9).

Spetterà alla Delegazione prevedere internamente un sistema di controllo per verificare il corretto espletamento delle deleghe.

c) Controllo finanziario dei Comuni e gestione finanziaria del Consorzio

Ripresa di attivi e passivi consortili da parte dei Comuni

La nLCCom prevedeva che i Comuni riprendessero attivi e i passivi legati alla realizzazione delle opere consortili. Il Gran Consiglio ha in seguito approvato un' iniziativa parlamentare elaborata volta a modificare l'articolo 29 LCCom relativo al finanziamento delle opere consortili, che nel suo nuovo tenore attribuisce ai Comuni piena autonomia nel decidere nello statuto consortile la modalità di finanziamento e ammortamento degli investimenti (a carico del Consorzio, oppure a carico dei Comuni).

La Delegazione consortile propone di adottare la prima variante che tra l'altro riconferma la situazione attuale. A titolo informativo segnaliamo che a fine 2011 i debiti residui a bilancio da ammortizzare ammontano a fr. 863'244.33 e si riferiscono quasi esclusivamente a beni amministrativi quali gli impianti di condotta di Locarno, Ascona e Lodano.

Organo di controllo esterno

Conformemente alla nuova legge, viene introdotto un controllo finanziario più approfondito con il supporto obbligatorio di **un organo di controllo esterno**, avente il compito di esaminare i conti consuntivi, la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità. Già attualmente il nostro Consorzio, a titolo volontario, sottopone la sua contabilità ad un organo di controllo esterno.

3. Nuovo statuto - Commento ai singoli articoli

Di seguito sono elencati i nuovi articoli dello statuto. Accanto, a titolo orientativo, vengono ripresi i corrispondenti articoli dello statuto ancora in vigore. Nelle note sono indicati i motivi dei cambiamenti.

CAPO I - GENERALITÀ

ARTICOLO 1

Denominazione e Comuni consorziati

PROPOSTA

Con la denominazione Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia è costituito, tra i Comuni di

Ascona, Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Brione Verzasca, Brione s/Minusio, Brissago, Campo Vallemaggia, Cavigliano, Centovalli, Cerentino, Cevio, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gambarogno, Gordola, Gresso, Isorno, Lavertezzo, Lavizzara, Linescio, Locarno, Losone, Maggia, Mergoscia, Minusio, Mosogno, Muralto, Onsernone, Orselina, Ronco s/Ascona, Sonogno, Tegna, Tenero-Contra, Vergeletto, Verscio e Vogorno,

un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).

In caso di aggregazione di Comuni membri e nella misura in cui non vengano modificati altri articoli del presente Statuto, la Delegazione consortile aggiorna d'ufficio l'elenco dei Comuni membri di cui al cpv. 1.

Nota:

Viene specificata la nuova base legale che permette la creazione del Consorzio.

Il nuovo quadro legislativo e la continua riduzione del numero di Comuni a seguito di aggregazioni permette ora di proporre un consorzio globale.

ATTUALE

1. Con la denominazione di Consorzio Protezione Civile per la Regione Locarno e Vallemaggia è costituito un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom) del 21 febbraio 1974.
2. I Comuni consorziati sono Ascona, Gordola, Locarno, Losone, Minusio, Muralto, Orselina e Tenero-Contra.
3. Tutti gli altri Comuni dei distretti di Locarno e Vallemaggia sono convenzionati con il Consorzio.

ARTICOLO 2

Scopo

PROPOSTA

Il Consorzio ha per scopo la preparazione, l'organizzazione e l'esercizio in comune, nel territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati, di tutti i servizi della protezione civile in conformità alle vigenti disposizioni federali e cantonali in materia, mediante un'unica Organizzazione.

Ai Comuni rimangono le competenze specifiche espressamente previste dalla Legge cantonale in materia di protezione civile.

ATTUALE

1. Il Consorzio ha per scopo la preparazione, l'organizzazione e l'esercizio in comune, nel territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati e convenzionati, di tutti i servizi della Protezione civile in conformità alle vigenti disposizioni federali e cantonali in materia, mediante un'unica organizzazione.
2. Ai Comuni rimangono le competenze specifiche espressamente previste dalla Legge cantonale in materia di protezione civile.

Nota:

Per la definizione delle competenze affidate al Consorzio si fa direttamente riferimento dalla legge cantonale sulla PCi in vigore.

ARTICOLO 3

Sede

PROPOSTA

La sede del Consorzio è a Locarno.

ATTUALE

La sede del Consorzio è a Locarno.

ARTICOLO 4

Durata

PROPOSTA

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

ATTUALE

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

CAPO II – ORGANI DEL CONSORZIO

ARTICOLO 5

Organi

PROPOSTA

Gli organi del Consorzio sono:

- il Consiglio consortile
- la Delegazione consortile.

La Delegazione consortile può istituire commissioni speciali per l'esame di determinati problemi.

ATTUALE

1. Gli organi del Consorzio sono:

- a. il Consiglio consortile;
 - b. la Delegazione consortile;
 - c. la Commissione della gestione.
- Essi stanno in carica un quadriennio.

2. Il Consiglio consortile può istituire commissioni speciali per l'esame di determinati problemi.

Nota:

La nLCCom prevede espressamente l'abolizione della commissione della gestione (il ruolo di controllo viene direttamente attribuito ai Comuni mediante i loro rappresentanti in Consiglio consortile e all'organo di controllo esterno).

1. Consiglio consortile

ARTICOLO 6

Composizione ed elezione

PROPOSTA

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica é incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

ATTUALE

Art. 6 Consiglio consortile Composizione

1. Ogni Comune consorziato ha diritto a un delegato fino a 1500 abitanti.
2. Comuni con un numero di abitanti superiore hanno diritto a un ulteriore delegato per ogni 1500 abitanti o frazione residua superiore a 500.

Art. 7

b) Elezione, eleggibilità e incompatibilità

1. I membri del Consiglio consortile sono eletti nei rispettivi Comuni dalle Assemblee o dai Consigli comunali, a norma dell'art. 13 cpv. 1 lett. o della LOC, entro 1 mese dalle elezioni comunali e rimangono in carica un quadriennio.
2. E' eleggibile a membro del Consiglio consortile ogni cittadino attivo del Comune consorziato. La carica é incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile o di impiegato a tempo pieno o parziale del Consorzio stesso.
3. Contemporaneamente all'elezione dei membri, i legislativi comunali dei singoli Comuni dovranno designare, con lo stesso sistema del cpv 1, tanti subentranti quanti sono i loro membri di diritto nel consorzio.

Nota:

Composizione ed elezione del legislativo sono disciplinati dalla nLCCom, introducendo nuovi ed importanti cambiamenti. In particolare si osserva che ogni comune disporrà in futuro unicamente di un rappresentante e di un supplente che parteciperà alle sedute del Consiglio consortile in caso di sua assenza. Si ritiene in questo modo di risolvere alcune problematiche legate principalmente alle difficoltà con cui in passato i Consorzi sono stati confrontati nel raggiungere il quorum necessario per dare avvio ai lavori assembleari.

ARTICOLO 7

Competenze

PROPOSTA

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile;
- c) autorizza le spese di investimento;
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella dell'Ufficio Presidenziale (Presidente, Vicepresidente e due scrutatori);
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili;
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili;
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- i) ratifica le convenzioni stipulate dalla Delegazione consortile, in particolare quelle con i Comuni per la gestione delle infrastrutture;
- l) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo;
- m) fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) ed e) decade, se non è utilizzato.

ATTUALE

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio e ha funzioni analoghe a quelle del Consiglio comunale.

In particolare;

- a. nomina nella seduta costitutiva e all'apertura della prima sessione ordinaria tra i suoi membri:
 - il Presidente;
 - il Vicepresidente;
 - 2 scrutatori;
- b. nomina i membri e il Presidente della Delegazione consortile e la commissione della gestione;
- c. approva:
 - il preventivo del Consorzio per l'anno successivo durante la sessione ordinaria autunnale;
 - il conto consuntivo dell'anno precedente, durante la sessione ordinaria primaverile;
- d. delibera sulle spese non previste dal preventivo in quanto superino l'importo annuo di competenza della Delegazione consortile;
- e. approva le opere consortili e il relativo piano di finanziamento, sulla base di preventivi e di progetti definitivi;
- f. autorizza la Delegazione consortile a contrarre i mutui;
- g. autorizza l'acquisizione, l'alienazione, la commutazione d'uso e di godimento dei beni consortili;
- h. adotta i regolamenti consortili;
- i. ratifica le convenzioni stipulate dalla Delegazione consortile;
- k. approva eventuali modifiche degli statuti secondo quanto previsto dalla Legge sul consorzio dei Comuni, riservata la ratifica dell'autorità cantonale;
- l. autorizza la Delegazione consortile a promuovere azioni giudiziarie o a stare in lite; sono riservate le procedure amministrative;
- m. esercita tutte le competenze che non siano state espressamente conferite dalla Legge o dallo statuto ad altro organo;
- n. fissa il termine entro il quale i crediti di cui alla lettera e. decadono, se non sono utilizzati.

ARTICOLO 8

Seduta costitutiva

PROPOSTA

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

ATTUALE

Il Consiglio consortile è convocato per la seduta costitutiva dalla Delegazione consortile uscente.

Nota:

La legge non prevede un termine preciso entro il quale occorre convocare la seduta costitutiva ad inizio del quadriennio. I legislativi sono tenuti a eleggere rappresentanti e sostituti entro tre mesi dalle elezioni comunali.

ARTICOLO 9

Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile

PROPOSTA

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) sino ad importo massimo per oggetto di CHF 100'000.--.
Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di CHF 100'000.--.

La Delegazione consortile può delegare al Segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

ATTUALE

--

Nota:

Rispetto al passato, è ora possibile prevedere nello statuto l'inserimento delle deleghe dall'organo legislativo a quello esecutivo e da quest'ultimo all'amministrazione consortile conformemente ai disposti della LOC e della nLCCom.

ARTICOLO 10

Funzionamento

PROPOSTA

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei

ATTUALE

Il Consiglio consortile funziona e delibera, per analogia, secondo le norme del titolo secondo capitolo terzo della legge organica comunale, esclusi gli articoli 42, 43, 47, 75 e segg.

Comuni che complessivamente dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Nota:

Con la modifica del diritto di voto (v. art. 12) non viene a cadere la necessità di procedere a una differenziazione fra i quozienti di voto (maggioranza semplice o assoluta).

ARTICOLO 11

Ritiro e rinvio dei messaggi

PROPOSTA

ATTUALE

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

--

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Nota:

Benché non espressamente indicato nell'attuale statuto, ritiro e rinvio dei messaggi sono previsti dalla LOC.

ARTICOLO 12

Diritto di voto

PROPOSTA

ATTUALE

I voti da distribuire ai Comuni, proporzionalmente alla popolazione residente permanente nel comprensorio consortile, di principio sono 100, riservato quanto segue:

--

- a) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente alle rispettive popolazioni;
- b) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune;
- c) In caso di resto 0,5 è assegnato un voto intero.

Nota:

Conformemente alle modifiche introdotte dalla nLCCom, ogni comune eserciterà in Consiglio consortile un diritto di voto in proporzione alla sua popolazione.

Nella tabella che segue, ritenuta la possibile adesione di tutti i Comuni al Consorzio, vengono indicati i voti assegnati ad ogni singolo membro.
Rispettando i disposti di legge, nessun Comune detiene la maggioranza assoluta dei voti.

Comune	Popolazione (*)	Chiave di riparto	Calcolo dei voti
Ascona	5488	8.06	7
Gordola	4398	6.46	6
Locarno	15185	22.31	19
Losone	6452	9.48	8
Minusio	6966	10.23	9
Muralto	2799	4.11	4
Orselina	768	1.13	1
Tenero-Contra	2617	3.84	3
Avegno Gordevio	1412	2.07	2
Bosco Gurin	54	0.08	1
Brione Verzasca	208	0.31	1
Brione s/Minusio	563	0.83	1
Brissago	1847	2.71	2
Campo V. Maggia	52	0.08	1
Cavigliano	719	1.06	1
Centovalli	1142	1.68	1
Cerentino	57	0.08	1
Cevio	1222	1.80	2
Corippo	15	0.02	1
Cugnasco-Gerra	2863	4.21	4
Frasco	113	0.17	1
Gambarogno	4906	7.21	6
Gresso	30	0.04	1
Isorno	351	0.52	1
Lavertezzo	1226	1.80	2
Lavizzara	573	0.84	1
Linescio	46	0.07	1
Maggia	2455	3.61	3
Mergoscia	218	0.32	1
Mosogno	59	0.09	1
Onsernone	295	0.43	1
Ronco s/Ascona	676	0.99	1
Sonogno	89	0.13	1
Tegna	743	1.09	1
Vergeletto	62	0.09	1
Verscio	1114	1.64	1
Vogorno	287	0.42	1
Totale	68070	100.00	100.00

*) Base: Popolazione Residente permanente al 31.12.2010

Nota:

Rispetto al passato, come previsto all'articolo 25 su indicazioni dalla SEL, il parametro demografico "popolazione finanziaria" viene sostituito dalla "popolazione residente permanente al 31 dicembre". Confrontando i dati degli ultimi tre anni di questi parametri si rileva come le variazioni sono minime e irrilevanti rispetto alla situazione attuale.

ARTICOLO 13

Coinvolgimento dei Comuni

PROPOSTA

Progetti, preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

ATTUALE

Art. 29 Obbligo di preavviso dei Comuni

1. I progetti per opere di Protezione civile, con il relativo piano di finanziamento, sono preventivamente sottoposti al preavviso delle Assemblee e dei Consigli comunali dei Comuni membri.
2. Ai Comuni è data la facoltà di presentare eventuali osservazioni nel termine perentorio di 6 mesi.
3. Il progetto e il relativo piano di finanziamento devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio consortile.

Nota:

Viene rafforzato il ruolo dei Comuni, il cui coinvolgimento è previsto per tutti gli oggetti su cui il legislativo è chiamato ad esprimersi.

ARTICOLO 14

Istruzione e revoca dei rappresentanti

PROPOSTA

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

ATTUALE

--

Nota:

Novità introdotta dalla nLCCom volta anch'essa ad accentuare il potere dei Comuni nelle decisioni consortili.

ARTICOLO 15**Sedute ordinarie e straordinarie****PROPOSTA**

Il Consiglio consortile riunisce:

- a) in seduta ordinaria
 - entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi;
 - entro la fine del mese di novembre per deliberare su conti preventivi.
- b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:
 - dalla Delegazione consortile;
 - da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione consortile fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

ATTUALE**Art. 10****Sessioni ordinarie**

Il Consiglio consortile è convocato dal Presidente dello stesso Consiglio d'intesa con la Delegazione consortile, in sessione ordinaria due volte all'anno: la prima entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente; la seconda entro il 30 novembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.

Art. 11**Sessioni straordinarie**

1. Il Consiglio consortile può essere convocato in seduta straordinaria con domanda scritta e motivata al Presidente del Consiglio consortile, su richiesta:
 - a) di almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati;
 - b) di almeno un terzo dei membri del Consiglio consortile;
 - c) della Delegazione consortile.
2. Il Presidente decide sulla regolarità e sulla ricevibilità della domanda di cui alle lettere a. e b. del capoverso 1; d'accordo con la Delegazione consortile fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l'opinione del Presidente.

Nota:

Adattamenti formali alla legge.

2. Delegazione consortile

ARTICOLO 16

Composizione

PROPOSTA

La Delegazione consortile si compone di 5 membri.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

ATTUALE

1. La Delegazione consortile si compone di 9 membri.

2. Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

ARTICOLO 17

Nomina della Delegazione

PROPOSTA

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

E' eleggibile quale membro della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

ATTUALE

Art. 14

Elezione, eleggibilità, incompatibilità

1. La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile fra i suoi membri nella seduta costitutiva a scrutinio segreto e proporzionalmente ai gruppi che lo compongono.

2. La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi.

3. La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di Cancelliere dello Stato, di magistrato dell'ordine giudiziario nonché di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio. Sono inoltre applicabili i motivi di incompatibilità di cui all'art. 83 della LOC.

Nota:

Anche in questo caso la legge ha introdotto un'importante novità: i membri della Delegazione non sono più eletti fra coloro che compongono il Consiglio consortile.

Inoltre la scelta non verrà più determinata necessariamente in base all'appartenenza partitica. Si ricorda che in passato la nomina avveniva secondo il sistema proporzionale considerata la forza dei gruppi presenti in Consiglio consortile.

ARTICOLO 18

Presidente

PROPOSTA

Presidente e Vicepresidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti; sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

ATTUALE

1. Il Presidente della Delegazione consortile è nominato dal Consiglio consortile a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta tra i membri della Delegazione.
2. La nomina avviene in forma tacita quando si ha un'unica proposta.

Nota:

Rispetto al passato, tocca ora alla Delegazione consortile, e non più al legislativo, nominare il suo Presidente.

ARTICOLO 19

Competenze

PROPOSTA

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno i conti preventivi e consuntivi;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il Presidente e il Vicepresidente del Consorzio alla prima seduta della Delegazione consortile;
- f) nomina gli impiegati del Consorzio;
- g) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 22;
- h) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.

ATTUALE

1. La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi e lo rappresenta di fronte ai terzi.

In particolare:

- a. esegue le decisioni del Consiglio consortile;
- b. nomina nel suo seno il Vicepresidente;
- c. assicura il regolare funzionamento dell'Ufficio consortile;
- d. allestisce i preventivi, i consuntivi, i messaggi e i preavvisi al Consiglio consortile;
- e. sottopone al Consiglio consortile per esame e decisione i progetti ed i preventivi definitivi delle opere del Consorzio;
- f. delibera sulle offerte presentate secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPub del 20 febbraio 2001 e successive modifiche);
- g. provvede all'incasso delle quote dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- h. nomina i dipendenti del Consorzio e ne definisce le loro mansioni;
- i. decide la chiamata in servizio del distaccamento di intervento in caso di catastrofe e/o dell'organizzazione di protezione civile in base alle disposizioni legali vigenti;
- k. nomina i quadri superiori o emana direttive in materia;

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 9 statuto.

1. provvede alla regolare applicazione e esecuzione dei regolamenti consortili.

2. La Delegazione consortile può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio consortile, fino a un importo annuo complessivo di fr. 30'000.--.

Nota:

Elenco delle competenze adattato in base a quanto previsto da LOC e nLCCom.

ARTICOLO 20

Funzionamento

PROPOSTA

La Delegazione consortile è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

ATTUALE

Art. 17

Funzionamento

La Delegazione consortile funziona per analogia secondo le norme del capitolo quarto della Legge organica comunale tranne gli art. 80, 81, 82, da 106 a 110 inclusi e 116.

Art. 18

Convocazione in caso di necessità

1. Il Comandante dell'organizzazione in caso di necessità prima di procedere alla convocazione della PCi è tenuto a contattare il Presidente e in sua assenza il Vicepresidente o un membro della Delegazione.
2. La Delegazione emana direttive in materia di intervento in caso di necessità.
3. In ogni caso la Delegazione dovrà essere orientata al più presto possibile sia sulle misure prese che su quelle da adottare.

Art. 19

Discrezione e riserbo

I membri della Delegazione e delle commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni della Delegazione e delle sue commissioni.

CAPO III - TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

ARTICOLO 21

Tenuta dei conti

PROPOSTA

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

ATTUALE

Art. 26

Contabilità

1. La contabilità è tenuta dall'Ufficio consortile sotto la supervisione della Delegazione consortile, secondo le norme della LCCom e della LOC.
2. La contabilità dei corsi, esercizi e rapporti viene tenuta secondo le disposizioni federali e cantonali in materia PCi.
3. La Delegazione consortile può fare capo ad un organo peritale esterno di controllo ai sensi dell'art. 171a della LOC.

Nota:

Richiamo ai disposti cantonali in materia di tenuta della contabilità.

ARTICOLO 22

Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

PROPOSTA

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione consortile per un periodo di legislatura.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 21.

ATTUALE

--

Nota:

Da alcuni anni il Consorzio sottopone già i conti ad un organo peritale esterno.

ARTICOLO 23

Conti preventivi

PROPOSTA

La Delegazione consortile invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile e al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile.

ATTUALE

1. La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati e al Consiglio di Stato.
2. I Municipi possono inviare le loro opposizioni motivate o le loro osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile.
3. Se determinate poste del preventivo sono contestate da uno o più Comuni, esse possono essere approvate solo dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio consortile.

Nota:

Iter previsto dalla legge.

ARTICOLO 24

Conti consuntivi

PROPOSTA

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione consortile e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

ATTUALE

1. La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi e al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
2. I Municipi possono presentare osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile. La Delegazione trasmette le eventuali osservazioni al Consiglio consortile.

Nota:

Anche in questo caso, viene indicato l'iter previsto dalla legge.

ARTICOLO 25**Piano finanziario****PROPOSTA**

Il Consorzio elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.

La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

ATTUALE

--

Nota:

Altre novità importante introdotta dalla nuova legge. Si tratta anche in questo caso di uno strumento a disposizione dei Comuni che potranno così meglio pianificare sul lungo termine i propri impegni finanziari, segnatamente in ambito di investimenti. Per l'applicazione dell'articolo 32 LCCom restano riservate le prescrizioni degli Uffici cantonali competenti.

CAPO IV - FINANZIAMENTO**ARTICOLO 26****Quote di partecipazione****PROPOSTA**

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante delle quote di partecipazione, dedotti eventuali sussidi e incassi per prestazioni fornite a terzi, versate dai Comuni su richiesta della Delegazione.

Le quote di partecipazione dei Comuni alle spese di gestione corrente sono calcolate in base:

- alla popolazione residente permanente al 31 dicembre
- all'indice di forza finanziaria

computati ognuno in ragione del 50% secondo gli ultimi dati disponibili dell'Ufficio cantonale di statistica al momento dell'allestimento del preventivo.

ATTUALE**Art. 24
Finanziamento**

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a. I contributi comunali per le spese approvate dal Consiglio consortile;
- b. I sussidi, emolumenti e contributi previsti dalle norme federali e cantonali;
- c. I contributi sostitutivi depositati presso i Comuni conformemente alle disposizioni cantonali in materia;
- d. Le entrate per attività eseguite a favore di terzi.

**Art. 25
Riparto delle spese**

La partecipazione dei Comuni alle spese consortili, comprese quelle di investimento, avviene mediante i contributi calcolati in base alla popolazione finanziaria, stabilita dall'Ufficio cantonale di statistica, e all'indice della forza finanziaria di ogni Comune consorziato e convenzionato, computato ognuno in ragione del 50%.

Nota:

Secondo indicazioni della Sezione degli enti locali, a seguito dell'introduzione del nuovo Censimento della popolazione nel 2010, diversi tipi di popolazione in uso in passato non saranno più disponibili nella fornitura ufficiale dei dati dell'Ufficio federale di statistica. Pertanto si propone, quale soluzione più ragionevole, di sostituire la popolazione finanziaria con la popolazione residente permanente.

CAPITOLO V – NORME VARIE

ARTICOLO 27

Segretario consortile e dipendenti

PROPOSTA

Il Segretario consortile, nominato dalla Delegazione consortile, funge da Segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

ATTUALE

--

Nota:

Il rapporto di lavoro con i dipendenti è regolato dal relativo Regolamento organico e dal mansionario delle competenze.

ARTICOLO 28

Diritto di firma

PROPOSTA

Le firme congiunte del Presidente o del Vicepresidente con il Segretario o il Comandante vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

ATTUALE

Le firme congiunte del Presidente o del Vicepresidente con il Comandante o il Segretario vincolano il Consorzio di fronte ai terzi.

ARTICOLO 29**Finanziamento e ammortamento investimenti****PROPOSTA**

Il finanziamento e l'ammortamento dei nuovi investimenti, come pure quello degli investimenti consortili già realizzati ma non ancora completamente ammortizzati, sono a carico del Consorzio.

ATTUALE

--

ARTICOLO 30**Scioglimento e liquidazione del Consorzio****PROPOSTA**

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.

In caso di scioglimento la Delegazione consortile istituisce una Commissione di liquidazione ad hoc incaricata di allestire un rapporto di assegnazione dei beni immobili e di riparto e conguaglio spese finali. Il rapporto deve essere sottoposto per osservazioni ai Municipi dei Comuni consorziati ed è approvato dalla maggioranza assoluta del Consiglio consortile, riservata la ratifica finale del Consiglio di Stato.

Per eventuali partecipazioni finanziarie e ripartizioni di spese fa stato la media degli ultimi 10 anni della chiave di riparto di cui all'art. 26.

ATTUALE

1. Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei membri del Consiglio consortile, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.
2. È data facoltà ai Comuni membri di ricorrere al Gran Consiglio contro la decisione del Consiglio di Stato.

ARTICOLO 31

Entrata in vigore

PROPOSTA

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali.

ATTUALE

1. Il presente statuto entra in vigore con la sua approvazione da parte della Sezione Enti locali.
2. Esso abroga e sostituisce il regolamento consortile del 28 ottobre 1980.

Nota:

Premessa l'approvazione del Consiglio consortile e dei legislativi comunali, il nuovo statuto entrerà in vigore dopo la ratifica della SEL.

4. Conclusioni

L'adozione di un nuovo statuto consortile, oltre a rispondere ad un preciso obbligo imposto dalla nLCCom, rappresenta un'occasione da cogliere per parificare la forma giuridica di appartenenza alla Regione di protezione civile dei Comuni dei distretti di Locarno e Vallemaggia. Si tratta dunque di adottare un nuovo testo che risponda al meglio alle esigenze del Consorzio e dei Comuni che lo compongono.

La proposta qui formulata scaturisce da un'analisi della situazione e dei bisogni attuali e offre, riprendendo in molti punti lo statuto modello elaborato dalla SEL, una soluzione semplice che per rapporto allo statuto attuale varia nei contenuti solo dove necessario.

La proposta di nuovo statuto è stata preliminarmente sottoposta ai Comuni per un primo esame, ed è stata presentata ai rappresentanti degli stessi in occasione di una serata informativa.

Ciò premesso vi proponiamo di voler risolvere:

1. E' approvato il nuovo statuto del Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia.

Con ossequio.

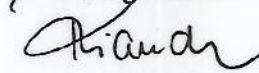
PER LA DELEGAZIONE CONSORTILE

Il Presidente:



E. Merlini

Il Segretario:



F. Rianda

Approvato dalla Delegazione consortile in data 22.08.2012

Allegati: Proposta di nuovo statuto

Proposta di
NUOVO STATUTO CONSORTILE
del Consorzio Protezione civile Regione Locarno
e Vallemaggia

rielaborato sulla base della
Legge cantonale sul consorzio dei Comuni
del 22 febbraio 2010.

STATUTO DEL CONSORZIO PROTEZIONE CIVILE REGIONE LOCARNO E VALLEMAGGIA

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia è costituito, tra i Comuni di

Ascona, Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Brione Verzasca, Brione s/Minusio, Brissago, Campo Vallemaggia, Cavigliano, Centovalli, Cerentino, Cevio, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gambarogno, Gordola, Gresso, Isorno, Lavertezzo, Lavizzara, Linescio, Locarno, Losone, Maggia, Mergoscia, Minusio, Mosogno, Muralto, Onsernone, Orselina, Ronco s/Ascona, Sonogno, Tegna, Tenero-Contra, Vergeletto, Verscio e Vogorno,

un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).

In caso di aggregazione di Comuni membri e nella misura in cui non vengano modificati altri articoli del presente Statuto, la Delegazione consortile aggiorna d'ufficio l'elenco dei Comuni membri di cui al cpv. 1.

Art. 2 Scopo

Il Consorzio ha per scopo la preparazione, l'organizzazione e l'esercizio in comune, nel territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati, di tutti i servizi della protezione civile in conformità alle vigenti disposizioni federali e cantonali in materia, mediante un'unica Organizzazione.

Ai Comuni rimangono le competenze specifiche espressamente previste dalla Legge cantonale in materia di protezione civile.

Art. 3 Sede

La sede del Consorzio è a Locarno.

Art. 4 Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

CAPO II – ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- il Consiglio consortile
- la Delegazione consortile.

La Delegazione consortile può istituire commissioni speciali per l'esame di determinati problemi.

1. Consiglio consortile

Art. 6 Composizione ed elezione

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica é incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 7 Competenze

Il Consiglio consortile é l'organo superiore del Consorzio. In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile;
- c) autorizza le spese di investimento;
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella dell'Ufficio Presidenziale (Presidente, Vicepresidente e due scrutatori);
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili;

- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili;
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- i) ratifica le convenzioni stipulate dalla Delegazione consortile, in particolare quelle con i Comuni per la gestione delle infrastrutture;
- l) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo;
- m) fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) ed e) decade, se non è utilizzato.

Art. 8 Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

Art. 9 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) sino ad importo massimo per oggetto di CHF 100'000.—. Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di CHF 100'000.—.

La Delegazione consortile può delegare al Segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 10 Funzionamento

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che complessivamente dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 11 Ritiro e rinvio dei messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 12 Diritto di voto

I voti da distribuire ai Comuni, proporzionalmente alla popolazione residente permanente nel comprensorio consortile, di principio sono 100, riservato quanto segue:

- a) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente alle rispettive popolazioni;
- b) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune;
- c) In caso di resto 0,5 è assegnato un voto intero.

Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni

Progetti, preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 14 Istruzione e revoca dei rappresentanti

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 15 Sedute ordinarie e straordinarie

Il Consiglio consortile si riunisce:

- a) in seduta ordinaria
 - entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi;
 - entro la fine del mese di novembre per deliberare su conti preventivi.
- b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:
 - dalla Delegazione consortile;
 - da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione consortile fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

2. Delegazione consortile

Art. 16 Composizione

La Delegazione consortile si compone di 5 membri.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 17 Nomina della Delegazione

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

E' eleggibile quale membro della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Art. 18 Presidente

Presidente e Vicepresidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti; sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 19 Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno i conti preventivi e consuntivi;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il Presidente e il Vicepresidente del Consorzio alla prima seduta della Delegazione consortile;
- f) nomina gli impiegati del Consorzio;
- g) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 22;
- h) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 9 statuto.

Art. 20 Funzionamento

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

CAPO III – TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 21 Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

Art. 22 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione consortile per un periodo di legislatura.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 21.

Art. 23 Conti preventivi

La Delegazione consortile invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile e al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile.

Art. 24 Conti consuntivi

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione consortile e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Art. 25 Piano finanziario

Il Consorzio elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.

La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

CAPO IV - FINANZIAMENTO

Art. 26 Quote di partecipazione

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante delle quote di partecipazione, dedotti eventuali sussidi e incassi per prestazioni fornite a terzi, versate dai Comuni su richiesta della Delegazione.

Le quote di partecipazione dei Comuni alle spese di gestione corrente sono calcolate in base:

- alla popolazione residente permanente al 31 dicembre
- all'indice di forza finanziaria

computati ognuno in ragione del 50% secondo gli ultimi dati disponibili dell'Ufficio cantonale di statistica al momento dell'allestimento del preventivo.

CAPO V – NORME VARIE

Art. 27 Segretario consortile e dipendenti

Il Segretario consortile, nominato dalla Delegazione consortile, funge da Segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Art. 28 Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vicepresidente con il Segretario o il Comandante vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 29 Finanziamento e ammortamento investimenti

Il finanziamento e l'ammortamento dei nuovi investimenti, come pure quello degli investimenti consortili già realizzati ma non ancora completamente ammortizzati, sono a carico del Consorzio.

Art. 30 Scioglimento e liquidazione del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.

In caso di scioglimento la Delegazione consortile istituisce una Commissione di liquidazione ad hoc incaricata di allestire un rapporto di assegnazione dei beni immobili e di riparto e conguaglio spese finali. Il rapporto deve essere sottoposto per osservazioni ai Municipi dei Comuni consorziati ed è approvato dalla maggioranza assoluta del Consiglio consortile, riservata la ratifica finale del Consiglio di Stato.

Per eventuali partecipazioni finanziarie e ripartizioni di spese fa stato la media degli ultimi 10 anni della chiave di riparto di cui all'art. 26.

Art. 31 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali.

RICEVUTO 26 SET. 2012

Ai Lodevoli
Municipi dei Comuni consorziati e
convenzionati della Regione di
protezione civile di Locarno e
Vallemaggia

Ns. rif. EM/fr

Locarno, 25 settembre 2012

Nuovo statuto consortile

Signor/a Sindaco,
Signore e Signori Municipali,

Nell'ambito dell'iter procedurale di approvazione del nuovo statuto consortile vi informiamo che il nostro Consiglio consortile, nella seduta straordinaria del 24.09.2012, ha preavvisato favorevolmente all'unanimità e senza emendamenti la proposta formulata dalla Delegazione consortile.

La documentazione trasmessavi in data 23.08.2012 non subisce pertanto modifiche.

Rimaniamo ora in attesa dell'approvazione da parte dei rispettivi Legislativi comunali.

Sempre a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, vogliate gradire i nostri più distinti saluti.

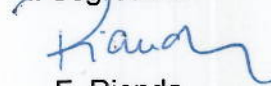
Per il Consorzio

Il Presidente



E. Merlini

Il Segretario



F. Rianda

- Sezione degli enti locali, Bellinzona
- membri Delegazione consortile